

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 marzo 2011 -

Ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'economia e delle finanze.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011

Preambolo

Preambolo

Articolo 1

Art. 1

Allegato

Allegato

Preambolo - Preambolo

In vigore dal 31 marzo 2011 - con effetto dal 1 aprile 2011

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, ed in particolare l'art. 1, commi 1,2 e 2-bis;

Vista la richiesta pervenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze di proroga dei termini d'interesse, indicati nella tabella 1 allegata al citato decreto-legge n. 225 del 2010;

Ritenuta la necessita' di procedere all'ulteriore proroga del termine di cui sopra;

Vista la lettera prot. n. 547/Comm. Sempl. in data 24 marzo 2011, del Presidente della commissione parlamentare per la semplificazione, di cui all'art. 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, nella quale, pur dandosi atto della non espressione di un parere formale da parte della commissione ai sensi dell'art. 1, comma 2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono riportati gli elementi del dibattito e le osservazioni emersi in commissione;

Ritenuto di recepire le indicazioni del Presidente della commissione parlamentare per la semplificazione;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 -

Art. 1

In vigore dal 31 marzo 2011 - con effetto dal 1 aprile 2011

1. I termini di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto, di cui forma parte integrante, sono prorogati, per le motivazioni in essa riportate, al 31 dicembre 2011, ovvero alla diversa data indicata a fianco di ciascun termine.

2. Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto dal 1° aprile 2011.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

[Torna al sommario](#)

Allegato - Allegato

In vigore dal 31 marzo 2011 - con effetto dal 1 aprile 2011

Per il testo dell'Allegato consultare il documento in formato pdf.

[Torna al sommario](#)

Fonte normativa	Termine di scadenza	Termine di ulteriore proroga	Motivazione
Art. 3, comma 112, della L. 24 dicembre 2007, n. 244.	31 marzo 2011, ai sensi dell'art. 1 del DL 225/2010, convertito dalla L. 10/2011.	31 dicembre 2011	Tale ulteriore proroga consente la definitiva conclusione delle procedure di inquadramento nei ruoli delle pubbliche amministrazioni, presso cui tali risorse, attualmente, prestano servizio, del personale appartenente a Poste Italiane S.p.A e all'Istituto Poligrafico dello Stato S.p.A., così come previsto dallo stesso art. 3 comma 112 della L. 244/2007.
Art. 19 comma 14, del d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164 e successive modificazioni.	31 marzo 2011, ai sensi dell'art. 1 del DL 225/2010, convertito dalla L. 10/2011.	31 dicembre 2011	Prorogando il termine di scadenza al 31 dicembre 2011 si assicura l'esercizio dell'attività dei consulenti finanziari fino alla attuazione della normativa sull'apposito Albo previsto dal d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164.
Art. 41, comma 16-undecies, del DL 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, nei limiti delle risorse disponibili.	31 marzo 2011 ai sensi dell'art. 1 del DL 225/2010, convertito dalla L. 10/2011.	31 dicembre 2011	Proroga, nei limiti delle risorse disponibili, le convenzioni in essere per la gestione delle residue funzioni statali in materia di sostegno alle attività produttive nelle regioni Sicilia e Valle d'Aosta, nonché alle imprese colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali del novembre 1994. La proroga in questione eviterebbe soluzioni di continuità nella gestione degli interventi agevolati, stante l'impossibilità - nell'attuale contesto - di selezionare un nuovo gestore.
Articolo 1, comma 23-octiesdecies, lettera e), del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25	31 marzo 2011 ai sensi dell'art. 1 del DL 225/2010, convertito dalla L. 10/2011.	31 dicembre 2011	La disposizione differisce il termine di cessazione delle funzioni del collegio dei revisori già costituito in seno all'ENEA, che era stato precedentemente prorogato al 31 dicembre 2010 dall'articolo 1, comma 23-octiesdecies, del decreto-legge n. 194 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2010. Tale differimento è

			reso necessario dalle esigenze di assicurare l'esercizio della funzione di controllo nei riguardi dell'Ente, non previste dall'articolo 37 della legge n. 99 del 2009. La proroga, di natura ordinamentale, non determina effetti sui saldi di finanza pubblica.
Art. 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. Art. 2, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.	31 marzo 2011	31 dicembre 2011	La proroga è giustificata dall'esigenza di conservare l'efficacia delle normative regionali in materia di tasse automobilistiche ed IRAP difforni dalla disciplina statale nelle more dell'approvazione delle disposizioni in materia di federalismo fiscale.
Articolo 42, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.	31 marzo 2011	Gennaio 2012 (avvio operatività del sistema della trasmissione mensile) Anno 2011 (avvio della sperimentazione)	Avvio graduale delle disposizioni in materia di dichiarazione dei sostituti d'imposta e necessità dei tempi tecnici per l'avvio del sistema di trasmissione mensile delle medesime dichiarazioni.
Art. 3, commi 24, 25 e 25 bis, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.	31 marzo 2011	31 dicembre 2011	Il radicale mutamento delle modalità di affidamento del servizio di riscossione delle entrate locali comporterà, per gli enti locali, il compimento di una serie di complesse attività funzionali all'espletamento delle procedure di gara ad evidenza pubblica. Pertanto, si rende opportuno prevedere un termine più ampio per consentire agli enti di cui sopra il tempestivo avvio di tali attività.
Articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195.	30 settembre 2011	31 dicembre 2011	La disposizione posticipa, limitatamente all'anno 2011, il termine di pubblicazione degli studi di settore in Gazzetta Ufficiale al 31 dicembre di tale anno. Il differimento dei termini, che consente di operare per tale annualità in modo sostanzialmente analogo a quanto avvenuto per il 2008, ha

			<p>il precipuo fine di assicurare agli studi di settore il maggior grado di aderenza alla specifica realtà economica e, quindi, di stimare correttamente i ricavi ed i compensi degli operatori economici interessati. Infatti, tale tempistica dovrebbe garantire il corretto coordinamento delle attività di costruzione, approvazione e pubblicazione degli studi di settore con quelle di analisi ed elaborazione di eventuali correttivi finalizzati a cogliere la particolare congiuntura economica del 2011.</p>
<p>Articolo 12, comma 1, lettera p)-bis, decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.</p>	31 marzo 2011	31 dicembre 2011	<p>La sperimentazione ha reso possibile una notevole ripresa del mercato del Bingo, con conseguenti positivi riflessi sul consolidamento delle società concessionarie e sull'incremento dell'occupazione nel settore.</p> <p>Si ritiene opportuno proseguire nella sperimentazione per verificare l'effettiva possibilità che i nuovi livelli di <i>pay-out</i> possano tradursi, su un più lungo periodo, in ulteriore ripresa dei livelli di gioco conseguibili negli anni avvenire, così da giungere ad un pieno recupero, non solo in termini di raccolta, ma anche di entrate erariali, rispetto a quelli fino ad oggi raggiunti.</p>

11A04303

